

## Conto Termico 3.0: guida completa all'incentivo

Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di efficienza e rinnovabili su edifici esistenti. Rimborso diretto, accesso semplificato e controlli rigorosi garantiscono sostenibilità e trasparenza per PA, privati e imprese. (Fonte: <https://www.edilizia.com/> 26/11/2025)



In un periodo storico in cui la transizione ecologica non è più solo un'opzione, ma una necessità, lo Stato italiano rinnova il suo impegno verso un'edilizia più sostenibile con l'introduzione del **Conto Termico 3.0**, disciplinato dal **Decreto Ministeriale 7 agosto 2025**. Si tratta di un aggiornamento sostanziale e strategico dell'ormai noto incentivo, pensato per sostenere interventi di riqualificazione energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare nelle strutture della Pubblica Amministrazione, nel **settore terziario** e **nell'ambito residenziale**.

Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Conto Termico si presenta con **regole più semplici, maggiore efficacia operativa** e una **visione fortemente orientata alla decarbonizzazione** del patrimonio edilizio nazionale, coerentemente con gli obiettivi del **PNIEC 2024** (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). In pratica, è lo strumento principe per chi vuole sostituire vecchi impianti, coibentare edifici, installare pompe di calore, pannelli solari termici o sistemi di automazione avanzati, accedendo a contributi che arrivano fino al **65%**, e in alcuni casi al **100%**, delle spese sostenute.

Ma chi può davvero accedervi? Quali interventi sono ammessi? Quali sono le tempistiche, i limiti di spesa e le modalità di erogazione? E soprattutto: conviene davvero scegliere il Conto Termico rispetto ad altri strumenti come Superbonus o Bonus Casa?

Se anche tu ti stai facendo queste domande, questa guida è la lettura giusta per te: analizzeremo ogni aspetto del nuovo **Conto Termico 3.0**, senza tralasciare nulla, con un linguaggio semplice ma rigoroso.

## Sommario

- [Cos'è il Conto Termico 3.0 e a cosa serve?](#)
- [Normativa di riferimento e novità del DM 7 Agosto 2025](#)
- [Chi può accedere al Conto Termico 3.0: soggetti ammessi](#)
- [Quali interventi sono incentivabili con il Conto Termico 3.0](#)
- [Quanto si può ottenere: entità dell'incentivo, durata ed erogazione](#)
- [Quali spese sono ammissibili ai fini dell'incentivo?](#)
- [Come accedere al Conto Termico 3.0: procedure, portale e documenti](#)
- [Conto Termico vs Superbonus: quale conviene davvero?](#)
- [Due strumenti, due filosofie](#)
- [Quando conviene davvero il Conto Termico?](#)
- [Quando il Superbonus ha ancora senso?](#)

## Cos'è il Conto Termico 3.0 e a cosa serve?

Il **Conto Termico 3.0** è il nuovo meccanismo statale di incentivazione, aggiornato con il **Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025**, che mira a promuovere la **riqualificazione energetica degli edifici** e la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**. Rappresenta l'evoluzione del Conto Termico 2.0, introdotto nel 2016, e ne amplia significativamente le possibilità applicative, puntando su **semplificazione, efficacia e innovazione tecnologica**.

Ma cosa significa concretamente?

Il Conto Termico 3.0 serve a sostenere economicamente **interventi di piccola scala**, sia nel settore **pubblico** che **privato**, che contribuiscono a ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti. L'obiettivo dichiarato è duplice: da una parte favorire la **transizione ecologica** del patrimonio edilizio nazionale; dall'altra, **abbattere i costi energetici** per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

A differenza di altri incentivi fiscali (come il Superbonus), il Conto Termico **non prevede detrazioni IRPEF**, ma un **rimborso diretto**, gestito dal **GSE (Gestore dei Servizi Energetici)**. In pratica, il soggetto che realizza l'intervento riceve direttamente sul proprio conto corrente il contributo spettante, in un'unica soluzione o in rate annuali costanti fino a 5 anni.

Le spese incentivabili riguardano, ad esempio:

- la **coibentazione dell'involucro edilizio** (pareti, tetti, pavimenti);
- la **sostituzione degli infissi**;
- l'**installazione di pompe di calore**, caldaie a biomassa o solare termico;

- la **trasformazione dell'edificio in NZEB** (Near Zero Energy Building);
- l'**illuminazione efficiente**, la **building automation** e persino le **colonnine di ricarica elettrica**.

Il nuovo Conto Termico si propone quindi come uno strumento **versatile e concreto** per migliorare l'efficienza energetica in ambito edilizio, con una particolare attenzione verso:

- **gli edifici pubblici**, spesso datati e ad alta dispersione termica;
- **i piccoli comuni**, che possono ottenere rimborsi fino al 100% della spesa;
- **le imprese del terziario**, che vogliono contenere i consumi e valorizzare la propria immagine green.

In sintesi, il Conto Termico 3.0 **non è un bonus qualunque**, ma una vera e propria leva operativa per il futuro dell'edilizia sostenibile in Italia.

Leggi anche: [NZEB: cosa sono gli edifici a energia quasi zero?](#)

### Normativa di riferimento e novità del DM 7 Agosto 2025

Il **Conto Termico 3.0** è regolato dal [Decreto Ministeriale 7 agosto 2025](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Questo nuovo provvedimento aggiorna in modo sostanziale le regole stabilite dai precedenti decreti del 2012 e del 2016 (rispettivamente il DM 28/12/2012 e il DM 16/02/2016), integrandole con quanto previsto dal **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** e dalle direttive europee più recenti.

### I riferimenti normativi principali

Il decreto richiama esplicitamente diverse norme europee e italiane tra cui:

- **Direttiva UE 2018/2001 (FER 2)** sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- **Direttiva UE 2023/1791** sull'efficienza energetica;
- **Direttiva UE 2024/1275** sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, che recepisce le direttive europee sull'uso delle fonti rinnovabili;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, e il relativo articolo 28 che continua a essere la base per l'incentivazione dell'energia termica da rinnovabili.

Il nuovo decreto tiene conto anche del **PNRR**, dei regolamenti europei sugli aiuti di Stato (Reg. UE 2023/1315), e della necessità di razionalizzare gli strumenti esistenti alla luce degli **obiettivi climatici al 2030**.

### Le principali novità del Conto Termico 3.0

Rispetto alla versione precedente (Conto Termico 2.0), il decreto del 7 agosto 2025 introduce numerose novità sostanziali:

- **Aumento della spesa massima disponibile**, portata a **900 milioni di euro annui**, di cui 400 destinati agli enti pubblici e 500 ai soggetti privati.
- **Incentivo fino al 100% per i comuni sotto i 15.000 abitanti**, una misura pensata per supportare le realtà locali con meno risorse tecniche ed economiche.
- **Nuove tecnologie ammesse**, tra cui:
  - sistemi di **building automation** avanzata,
  - **stazioni di ricarica per veicoli elettrici**,
  - impianti **fotovoltaici con accumulo** abbinati a pompe di calore.
- **Semplificazione delle procedure**: accesso più snello, regole chiare, maggiore trasparenza nella gestione delle pratiche attraverso il **Portaltermico del GSE**.
- **Introduzione degli interventi multintervento e progetti integrati**, che permettono di combinare più azioni (es. coibentazione + impianto + automazione) in un unico progetto incentivato.
- **Valorizzazione dell'economia circolare**, con la possibilità di utilizzare componenti **ricondizionati** certificati.

Il decreto conferma il ruolo centrale del **GSE - Gestore dei Servizi Energetici**, quale unico soggetto responsabile per la valutazione, l'ammissione e l'erogazione degli incentivi, con poteri di controllo e revoca in caso di violazioni.

Insomma, il DM 7 agosto 2025 non si limita ad aggiornare un vecchio incentivo, ma lo **trasforma in uno strumento strategico**, al passo con le sfide del cambiamento climatico, della digitalizzazione degli edifici e della transizione energetica.

### **Chi può accedere al Conto Termico 3.0: soggetti ammessi**

Uno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 è l'ampliamento e la definizione puntuale della **platea dei beneficiari**. Il nuovo decreto chiarisce chi può effettivamente usufruire degli incentivi, distinguendo tra **amministrazioni pubbliche** e **soggetti privati**, con alcune novità importanti rispetto alle versioni precedenti.

#### **Amministrazioni pubbliche**

Possono accedere agli incentivi:

- **Comuni**, province, regioni e altri enti territoriali;
- **Scuole**, università, ospedali pubblici;
- **Enti pubblici economici**, ex Istituti autonomi per le case popolari (oggi ATER o ERP);
- **Autorità portuali**;
- **Società in house** che gestiscono edifici pubblici;
- **Concessionari di servizi pubblici** che utilizzano immobili di proprietà pubblica.

Inoltre, il decreto estende la possibilità di accesso anche alle:

- **Cooperative edilizie di abitazione** iscritte all'albo nazionale;
- **Società cooperative sociali** iscritte nei registri regionali;
- **Associazioni e consorzi tra enti pubblici.**

Una grande novità riguarda i **piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti)**, per i quali è prevista la possibilità di ricevere incentivi **fino al 100% delle spese ammissibili**.

### **Soggetti privati**

Il decreto distingue due grandi categorie:

#### **A) privati in ambito terziario**

Possono accedere agli incentivi per interventi su immobili destinati ad attività economiche o professionali:

- Uffici
- Negozi
- Laboratori
- Alberghi
- Imprese e liberi professionisti

Sono inclusi anche:

- **Le imprese operanti nel settore forestale** (codice ATECO 02.10.00 e 02.20.00)
- **Le imprese artigiane e industriali**
- **Le associazioni senza scopo di lucro** che operano nel terziario

#### **B) privati in ambito residenziale**

Solo per interventi di produzione di energia termica (non di efficienza energetica), possono accedere:

- **Persone fisiche**
- **Condomini**
- **Cooperative edilizie**
- **Proprietari di abitazioni private**
- **Affittuari con titolo giuridico**

In sintesi, mentre gli **interventi di efficienza energetica** sono riservati al settore pubblico e al terziario, quelli per la **produzione di energia termica da rinnovabili** sono aperti anche al comparto residenziale privato.

### **Enti del terzo settore**

Il decreto include anche gli **enti del Terzo Settore non commerciali**, a condizione che **non svolgano attività economica**. Questo apre la porta a:

- Organizzazioni di volontariato
- ONLUS

- Associazioni culturali
- Fondazioni sociali

Se agiscono in ambito pubblico o su edifici residenziali, possono accedere agli stessi incentivi previsti per la PA o i privati.

Il nuovo assetto rende il Conto Termico 3.0 **più accessibile e inclusivo**, con una particolare attenzione alle **categorie più fragili** (piccoli comuni, enti no profit, amministrazioni con scarsa capacità finanziaria) e al contempo **più rigido nei requisiti**, per evitare abusi.

### Quali interventi sono incentivabili con il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 finanzia un'ampia gamma di **interventi di piccole dimensioni**, mirati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti e a produrre energia termica da **fonti rinnovabili**. Il decreto distingue chiaramente le due grandi aree di intervento, entrambe regolamentate e incentivabili secondo specifici requisiti tecnici.

### Interventi per l'efficienza energetica (art. 5 del decreto)

Riservati a:

- Amministrazioni pubbliche
- Soggetti privati del terziario

Si tratta di interventi finalizzati alla **riduzione dei consumi** e al miglioramento delle **prestazioni energetiche** degli edifici. Le tipologie incentivabili sono:

- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, tetti, pavimenti)
- Sostituzione di infissi (porte, finestre, vetrate) con modelli ad alta efficienza
- Sistemi di schermatura solare e ombreggiamento esterno
- Trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB)
- Sostituzione dei sistemi di illuminazione interni ed esterni con LED efficienti
- Installazione di sistemi di building automation, controllo intelligente di luci e impianti
- Colonnine di ricarica elettrica, a condizione che siano installate insieme a pompe di calore
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, anch'essi abbinati alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore

Questi interventi devono essere realizzati su **edifici esistenti e climatizzati**, non su nuove costruzioni.

### Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8)

Aperti sia a:

- Amministrazioni pubbliche
- Soggetti privati (terziario e residenziale)

Sono incentivabili i seguenti interventi:

- **Pompe di calore** elettriche o a gas, che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica
- **Sistemi ibridi** (pompa di calore + caldaia) o **bivalenti**
- **Caldaie a biomassa**, anche abbinate a pompe di calore
- **Impianti solari termici** per la produzione di ACS o per climatizzazione
- **Scaldacqua a pompa di calore** in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici o a gas
- **Allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti**
- **Microcogenerazione da fonti rinnovabili** (fino a 50 kWe)

Anche in questo caso, gli impianti devono sostituire sistemi esistenti e operare su **edifici climatizzati**, serre o fabbricati rurali già in uso.

### **Interventi multintervento e progetti integrati**

Il decreto introduce il concetto di “**multintervento**”, ovvero la possibilità di combinare più interventi sullo stesso edificio (es. coibentazione + pompe di calore + fotovoltaico) all'interno di un **unico progetto**, che può ricevere un incentivo più elevato e su misura.

Vengono incentivati anche i “**progetti integrati**” approvati nell'ambito di programmi complessi, ad esempio all'interno del PNRR o di bandi regionali, con maggiore sinergia tra soggetti pubblici e privati.

### **Requisiti tecnici e limiti dimensionali**

Gli interventi devono rispettare requisiti minimi previsti negli **allegati I e II** del decreto. Inoltre:

- La potenza massima per gli impianti termici è **2 MW**
- La superficie massima per impianti solari termici è **2.500 mq**
- Non sono ammessi impianti in edifici in costruzione o non dotati di climatizzazione preesistente

Il ventaglio di interventi incentivabili è quindi molto ampio e consente di **personalizzare gli interventi** in base alle esigenze specifiche dell'edificio, con un occhio attento sia alla **sostenibilità ambientale** che al **risparmio economico**.

### **Quanto si può ottenere: entità dell'incentivo, durata ed erogazione**

Una delle caratteristiche più interessanti del Conto Termico 3.0 è la **modalità di incentivo diretta**, che lo distingue nettamente da strumenti come il Superbonus 110% o le classiche detrazioni fiscali. Infatti, **il contributo viene erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici)** sotto forma di bonifico, in tempi relativamente brevi, e non come credito d'imposta.

Ma quanto si può ottenere, per quanto tempo e con quali modalità? Vediamolo nel dettaglio.

## Entità dell'incentivo

L'incentivo copre una percentuale della **spesa ammissibile** sostenuta per l'intervento. Il valore dipende da:

- tipo di intervento (efficienza energetica o rinnovabili),
- tecnologia utilizzata,
- potenza dell'impianto o dimensione dell'intervento.

Le soglie principali sono:

- **Fino al 65%** della spesa per la maggior parte degli interventi;
- **Fino al 100%** per i **comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, a condizione che l'intervento sia realizzato su edifici di loro proprietà e utilizzati direttamente per fini istituzionali;
- **Limiti di potenza e superficie:** max 2 MW per impianti termici e 2.500 mq per solare termico.

È previsto anche un **massimale di spesa per ogni tecnologia** (specificato negli allegati tecnici al decreto), così da garantire l'equilibrio dei fondi.

## Durata dell'incentivo

L'incentivo può essere erogato:

- **In un'unica soluzione** (entro 60 giorni dall'approvazione), **se l'importo non supera i 5.000 euro**;
- **In rate annuali costanti**, per una durata di **2 o 5 anni** a seconda dell'intervento.

**Durata standard per alcuni interventi:**

- **5 anni** per coibentazione, sostituzione infissi, schermature solari, building automation, trasformazione in NZEB, ecc.
- **Durata variabile** (spesso 2 anni) per generatori di calore o scaldacqua domestici, a seconda della tipologia.

La rateizzazione serve a evitare sovraccarichi di spesa pubblica e stimolare una pianificazione energetica sostenibile nel tempo.

## Modalità di erogazione

Una volta completato l'intervento, il soggetto responsabile deve:

1. Accedere al **Portaltermico** del GSE;
2. Compilare la **scheda-domanda** allegando i documenti richiesti;
3. Attendere la valutazione tecnica del GSE;
4. In caso di esito positivo, sottoscrivere il **contratto di incentivazione**;
5. Ricevere l'incentivo secondo la modalità prevista (una tantum o rate).



Il **GSE** ha fino a **90 giorni** per completare la valutazione e l'erogazione della prima rata (o dell'intero importo, se sotto soglia).

### **Limiti di spesa complessivi**

Il decreto ha fissato un **tetto massimo di spesa annua cumulata** pari a **900 milioni di euro**, così suddiviso:

- **400 milioni** per interventi della Pubblica Amministrazione
- **500 milioni** per soggetti privati

Una volta raggiunta la soglia, **non vengono accettate nuove richieste** fino all'anno successivo, salvo rimodulazioni autorizzate dal Ministero.

Il Conto Termico 3.0 si conferma quindi come **uno strumento efficace, diretto e flessibile**, con incentivi importanti che arrivano rapidamente nelle tasche dei beneficiari. Ma attenzione: **serve rispettare requisiti tecnici e tempistiche precise**, pena la decadenza del contributo.

### **Quali spese sono ammissibili ai fini dell'incentivo?**

Il **Conto Termico 3.0**, aggiornato con il **DM 7 agosto 2025**, definisce in modo preciso le **spese ammissibili** per il calcolo dell'incentivo. Questo è un punto cruciale: solo i costi rientranti nelle categorie specificate nel decreto saranno presi in considerazione dal **GSE** per determinare il contributo economico da erogare.

Vediamo in dettaglio cosa è ammesso.

### **Spese per interventi di efficienza energetica (art. 6 del DM)**

Sono ammesse, comprensive di **IVA (se costituisce un costo)**, le seguenti spese:

#### **A) isolamento termico dell'involucro:**

- Fornitura e posa in opera di **materiali isolanti**;
- Realizzazione di **strutture murarie supplementari**;
- Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- Installazione di **sistemi di ventilazione meccanica controllata**, se necessaria per evitare condensa o muffe (UNI EN ISO 13788).

#### **B) sostituzione di infissi:**

- Installazione di **nuove finestre e porte** ad alta efficienza;
- **Miglioramento o sostituzione** dei componenti vetrati;
- **Smontaggio e dismissione** di infissi preesistenti.

Leggi anche: [Sostituzione infissi: ecco quando è detraibile con l'Ecobonus](#)

#### **C) schermature solari:**

- Fornitura e posa di **tende tecniche, frangisole e sistemi di ombreggiamento**;
- Sistemi di **regolazione automatica**;
- Rimozione delle schermature preesistenti.

#### **D) trasformazione in edificio NZEB:**

- Tutti i materiali e impianti necessari per raggiungere la classe “edificio a energia quasi zero”;
- Demolizione e ricostruzione con tecniche di **circolarità edilizia**;
- Eventuali interventi **antisismici** che migliorano anche l’isolamento.

#### **E) illuminazione:**

- Sostituzione con **impianti LED** o altri sistemi efficienti;
- **Adeguamento dell’impianto elettrico**;
- Smontaggio dei sistemi preesistenti.

#### **F) building automation:**

- Sistemi di **domotica per il controllo energetico**;
- Adeguamenti agli impianti esistenti.

#### **G) colonnine per auto elettriche:**

- Installazione di **punti di ricarica** e infrastrutture connesse;
- **Scavi, canalizzazioni, allacciamenti**, solo se l’intervento è combinato con pompe di calore.

#### **H) impianti fotovoltaici + accumulo:**

- Fornitura e posa di **pannelli fotovoltaici, batterie e opere di allaccio alla rete**.

#### **I) prestazioni professionali:**

- **Progettazione, direzione lavori, collaudi, diagnosi energetiche e APE** (Attestato di Prestazione Energetica).

#### **Spese per interventi di produzione di energia termica da rinnovabili (art. 9 del DM)**

Anche in questo caso, sono ammesse le spese relative a:

- Smontaggio e dismissione degli impianti esistenti;
- Fornitura e installazione di:
  - **Pompe di calore**
  - **Caldaie a biomassa**
  - **Scaldacqua a pompa di calore**
  - **Impianti solari termici**
  - **Sistemi ibridi/bivalenti**
  - **Unità di microcogenerazione**
- Tutte le **opere idrauliche, murarie, elettriche e meccaniche correlate**;
- **Sistemi di contabilizzazione del calore** (obbligatori per impianti oltre 200 kW);
- **Sottostazioni di utenza** e connessioni per teleriscaldamento;
- **Allacciamenti alla rete elettrica nazionale**, se previsti (es. per microcogenerazione);
- **Prestazioni professionali come sopra**.

### Attenzione: cosa non è ammesso

- Spese per **edifici in costruzione** (categoria catastale F);
- Materiali o impianti **non certificati** o non conformi alle norme;
- **Interventi avviati prima dell'entrata in vigore del decreto**, salvo casi specifici (es. enti pubblici con procedura avviata).

### Come accedere al Conto Termico 3.0: procedure, portale e documenti

Accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 è oggi più semplice rispetto al passato, grazie a una procedura digitalizzata e centralizzata tramite il **Portaltermico** del **GSE - Gestore dei Servizi Energetici**. Tuttavia, per ottenere correttamente l'incentivo, è fondamentale rispettare tempi, requisiti e documentazione previsti dal **DM 7 agosto 2025**.

Ecco una guida passo passo.

### Accesso tramite portaltermico gse

Il **Portaltermico** è il portale ufficiale predisposto dal GSE per la gestione di tutte le pratiche legate al Conto Termico.

È disponibile online all'indirizzo:  <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico>

Per accedere è necessario:

- Essere in possesso di **SPID, CIE o CNS**;
- Registrarsi come **soggetto responsabile** (chi ha sostenuto le spese) o **soggetto delegato** (es. tecnico abilitato).

### Modalità di richiesta: accesso diretto o prenotazione

Il decreto prevede due modalità operative distinte:

#### Accesso diretto (a intervento concluso)

- Vale per soggetti privati e PA;
- Si presenta la domanda **entro 60 giorni dalla fine dei lavori**;
- È necessario allegare tutta la documentazione tecnica e amministrativa.

#### Prenotazione incentivo (solo per PA)

- Consente alla Pubblica Amministrazione di **bloccare l'incentivo prima dell'inizio dei lavori**;
- Permette di ottenere un **acconto** fino al 50% della spesa prevista;
- Dopo la conclusione, va inviata la documentazione finale per la liquidazione del saldo.

## Documentazione richiesta

Per la corretta compilazione della **scheda-domanda** e per la valutazione da parte del GSE, sono necessari:

- **Scheda tecnica dell'intervento** (modello online del GSE);
- **Fatture** dettagliate delle spese sostenute;
- **Bonifici parlanti** o documentazione dei pagamenti;
- **Relazione tecnica asseverata** da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.);
- **APE (Attestato di Prestazione Energetica)**, ove richiesto;
- **Certificazioni ambientali**, per esempio per le caldaie a biomassa (almeno 4 stelle nelle zone critiche);
- **Dichiarazione di conformità degli impianti** e libretti di impianto aggiornati;
- **Certificato di collaudo** o **SAL finale**, per gli edifici pubblici;
- **Documenti catastali** che attestino l'esistenza dell'edificio.

Tutta la documentazione deve essere **in formato digitale**, firmata elettronicamente ove previsto.

## Tempistiche

- Il GSE ha **90 giorni di tempo** per valutare la domanda;
- Se l'esito è positivo, viene inviato **un contratto di incentivazione** da firmare digitalmente;
- L'erogazione avviene in **un'unica soluzione** (se < 5.000 €) oppure in **rate annuali** per 2 o 5 anni;
- Per la PA con prenotazione, l'**acconto arriva prima dell'inizio lavori**, il saldo a intervento concluso.

## Assistenza GSE

Il GSE fornisce supporto diretto tramite:

- Numero verde: **800 16 16 16**
- PEC: [protocollo@pec.gse.it](mailto:protocollo@pec.gse.it)
- Manuali, FAQ e video tutorial sul portale ufficiale.

## Conto Termico vs Superbonus: quale conviene davvero?

Negli ultimi anni, la riqualificazione energetica degli edifici ha goduto di grande attenzione legislativa, con l'introduzione di **diversi strumenti di incentivazione**. Il più noto è sicuramente il **Superbonus**, ma con l'aggiornamento del **Conto Termico 3.0** (DM 7 agosto 2025), molti si chiedono: **quale incentivo conviene di più?**

La risposta, come spesso accade, dipende da **chi sei, cosa devi fare e quanto tempo hai**.

Caratteristica	Conto Termico 3.0	Superbonus (post-2024)
Forma di incentivo	Rimborso diretto (bonifico GSE)	Detrazione fiscale (in 4 o 10 anni)
Importo massimo	Fino al 65% o 100% della spesa	Fino al <b>70%</b> nel 2025 (era 110% nel 2020-22)
Tempi di erogazione	60-90 giorni (se <5.000 €) oppure in 5 anni	In 4-10 anni via dichiarazione dei redditi
Accessibilità	Ampia (PA, privati, imprese, piccoli comuni)	Solo condomini e abitazioni principali (limiti crescenti)
Interventi ammessi	Specifici, <b>solo su edifici esistenti climatizzati</b>	Più ampi (trainanti e trainati)
Cumulabilità	Sì, con altri bonus (entro limiti)	No, con altri bonus per gli stessi lavori
Gestione pratica	Tramite <b>Portaltermico GSE</b>	Tramite dichiarazione dei redditi o CAF
Controlli e revoche	GSE, anche su documentazione tecnica	Agenzia delle Entrate (fiscale)

### Due strumenti, due filosofie

Il Conto Termico nasce come incentivo **agile e operativo**, pensato per facilitare interventi specifici, mirati e spesso di dimensioni contenute. È lo strumento ideale per chi cerca un **rimborso concreto, veloce e sicuro**, senza doversi preoccupare della capienza fiscale o dell'orizzonte decennale delle detrazioni.

Il Superbonus, al contrario, è stato concepito per incentivare interventi **strutturali, complessi, ad alta incidenza economica**, come la riqualificazione profonda di interi condomini o la trasformazione integrale di abitazioni unifamiliari. Tuttavia, con la riduzione progressiva delle aliquote (70% nel 2025, 65% dal 2026), ha perso parte del suo appeal originario.

### Quando conviene davvero il Conto Termico?

Il Conto Termico 3.0 conviene quando si ha la necessità di intervenire in tempi rapidi, con investimenti contenuti, su edifici pubblici o privati già esistenti e dotati di impianti di climatizzazione. È particolarmente vantaggioso per i **comuni con meno di 15.000 abitanti**, che possono ricevere un incentivo **fino al 100% della spesa**, e per il **settore terziario**, spesso escluso da altri bonus.

Anche le **PA**, grazie alla prenotazione anticipata dell'incentivo, trovano in questo strumento una leva strategica per ammodernare il patrimonio edilizio con una programmazione certa.

Leggi anche: [Superbonus 2025: la guida agli interventi ammessi e come accedere alla detrazione del 65%](#)

## Quando il Superbonus ha ancora senso?

Il Superbonus continua ad avere una sua logica in presenza di **interventi complessi e integrati**, come il cappotto termico combinato con la sostituzione dell'impianto e l'installazione del fotovoltaico.

È pensato per chi può sostenere un investimento iniziale e recuperarlo nel tempo, oppure per chi ha ancora la possibilità di **cedere il credito** a terzi, cosa sempre più difficile ma non del tutto esclusa in ambito condominiale.

## Un esempio pratico

Immaginiamo un piccolo comune che vuole sostituire una vecchia caldaia a gasolio nella scuola primaria. Il Conto Termico gli consente di ricevere **il 100% della spesa** in tempi rapidi, anche con un acconto iniziale, e senza sforzi burocratici eccessivi.

Viceversa, un condominio di 12 appartamenti che vuole rifare completamente la facciata, installare il cappotto e il fotovoltaico, potrebbe valutare ancora il Superbonus, a patto di avere i requisiti tecnici e fiscali per procedere.